



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma,



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

DLCI - AOO Staff

Protocollo 0001424 del 18/02/2013
UOR: 1°
T. 0091/0036



0 001424 180213

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e p.c.

AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Via Ulpiano, 11

R O M A

AL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Via Fornovo, 8

R O M A

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

S E D E

OGGETTO: Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa.

Nell'ultima riunione del Tavolo di Coordinamento Nazionale è stato fatto un punto di situazione sulla chiusura dell'emergenza umanitaria esaminando alcuni aspetti, oggetto anche del documento congiunto dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome presentato nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 7 febbraio 2013.

In particolare, si è concordato quanto di seguito riportato:

- ✓ **tavoli di coordinamento regionali:** è emerso che solo in alcune Regioni sono stati insediati. Al riguardo si ritiene di evidenziare che l'attivazione di detti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Tavoli, scaturisce da un preciso impegno assunto in sede di Conferenza Unificata per facilitare il passaggio all'ordinaria gestione, e gli stessi sono sede di confronto e di uniformità di indirizzo ai quali partecipano tutti i responsabili a vario titolo coinvolti. Pertanto si invitano le SS.LL. a dare seguito al predetto adempimento ove nel frattempo non provveduto;

- ✓ **titolo di viaggio:** le Questure hanno rappresentato la richiesta avanzata dagli stranieri di ottenere, unitamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche il rilascio del titolo di viaggio.

Si tratta di un documento considerato equipollente al passaporto, il cui rilascio trova fondamento nella circolare del Ministero degli Affari Esteri n.48/1961, che prevede il rilascio di un titolo di viaggio agli stranieri nei confronti dei quali sono state adottate misure di protezione, solo dopo che l'interessato abbia provato di essere nell'impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del Paese di appartenenza e di non avere pendenze verso la giustizia od obblighi verso la famiglia.

La sussistenza di fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza è richiesta anche dalle disposizioni dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 251/07, "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".

Il rilascio del titolo di viaggio è comunque rifiutato se lo straniero risulta pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Alla luce di quanto sopra, le Questure procederanno al rilascio del titolo di viaggio in presenza delle predette condizioni, previa verifica della posizione del singolo straniero;

- ✓ **minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo:** per quanto concerne l'assistenza di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo si richiamano le previsioni contenute nella "Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo" adottata dal Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro della Giustizia in data 7 dicembre 2006 - registrata dalla Corte dei Conti in data 7 marzo 2007. Al riguardo si precisa che questo Dipartimento può destinare, ad oggi, la somma di € 2.500.000,00 per il rimborso che l'ente locale può richiedere alla Prefettura competente, delle spese sostenute per l'assistenza del minore richiedente asilo solo dalla formalizzazione della domanda di asilo e sino all'inserimento nelle strutture dello SPRAR.

Si soggiunge al riguardo che sono già state richieste al Ministero dell'economia e delle finanze risorse aggiuntive da destinare per tali finalità;

- ✓ **titolari di misure temporanee di protezione umanitaria concesse ai cittadini nordafricani affluiti in Italia dal 1 gennaio al 5 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.286/1998:** anche per detti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

cittadini trova applicazione l'OCDPC n.33 del 28 dicembre 2012 qualora siano presenti presso le strutture di accoglienza.

- ✓ **c.d. "misure per favorire percorsi di uscita"**: al riguardo, si rappresenta che tra le misure volte a favorire i percorsi di uscita rientrano i programmi di rimpatrio volontari e assistiti previsti nella richiamata ordinanza all'articolo 3, oltre a quelli segnalati con la precedente comunicazione del 13 dicembre 2012 prot. n. 10557, le cui attività sono affidate all'OIM (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni).

Tenuto conto che l'articolo 1 della richiamata ordinanza individua i Prefetti delle province quali soggetti responsabili, in regime ordinario e nei limiti delle risorse disponibili, delle iniziative finalizzate all'accoglienza e a favorire percorsi d'uscita e che le risorse previste in ordinanza garantiscono per 60 giorni la prosecuzione in regime ordinario dell'accoglienza, si precisa che eventuali residue risorse, derivanti dalle rinegoziazioni praticate nella misura inferiore ai € 35,00 nonché quelle conseguite per l'anticipata uscita volontaria dal sistema di accoglienza, dovranno essere utilizzate per le categoria vulnerabili alle quali deve essere assicurata, anche con l'eventuale supporto degli enti locali, l'accoglienza fino all'inserimento nello SPRAR.

Inoltre al fine di regolare la modalità di uscita dalle strutture di accoglienza al termine dei 60 giorni, si ritiene praticabile, analogamente a quanto avviene nello SPRAR, già preso a riferimento per quel che concerne il limite di spesa per l'accoglienza (€35,00), utilizzare quale misura di uscita la corresponsione di € 500,00 pro capite, per la cui copertura finanziaria questo Dipartimento accrediterà le relative risorse prendendo contatti, attraverso i propri uffici, con i referenti designati da ogni Prefettura.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Angela Prià